

Manifestazione di interesse rivolta alle strutture alberghiere o ricettive per la messa a disposizione di "alberghi sanitari" e di "Hotel Covid" ai sensi della delibera di Giunta Regionale n. 694 del 5 luglio 2021

Questa Azienda USL ha ulteriore necessità di attivare alberghi sanitari e hotel Covid nel territorio di competenza (ambiti territoriali provinciali di Firenze Prato Empoli Pistoia) con le strutture che ne manifesteranno l'interesse stipulando apposito accordo convenzionale di cui allo schema tipo allegato al presente avviso.

Art. 1 Oggetto dell'avviso

Il presente avviso è finalizzato ad individuare strutture alberghiere o ricettive che potranno mettere a disposizione, a breve termine, la totalità delle proprie camere (minimo 8 camere) per conto dell'Azienda USL.

Per Strutture ricettive si intendono anche le "strutture alternative" indicate dalla deliberazione del GRT n. 937/2020 (ad esempio Strutture di accoglienza e ricettività collettiva gestite da soggetti pubblici, associazioni, enti e imprese per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, sportive e ricreative) fatto salvo il possesso dei requisiti prescritti.

L'albergo deve essere dotato di camere individuali con accesso a bagno personale. La fornitura di minima da garantire per ogni camera comprende: un materasso e due cuscini, luce, energia elettrica, un televisore con digitale terrestre, collegamento a rete internet wifi, acqua fredda e calda, riscaldamento, un bollitore ed un asciugacapelli.

Per la definizione di "alberghi sanitari" e di "hotel Covid", si rinvia al successivo art. 4

Art. 2 Pubblicazione dell'avviso

Il presente avviso resta pubblicato sul sito web dell'Azienda USL Toscana Centro al seguente indirizzo: www.uslcentro.toscana.it sezione Bandi-Concorsi-Avvisi, nella sezione Bandi – Concorsi- Avvisi.

Inoltre ne verrà data notizia sulla stampa locale e alle Associazioni rappresentative delle strutture alberghiere, alla Confindustria, a Confcommercio, ed altre organizzazioni rappresentative di categoria.

Art. 3 Istituzione dell'elenco

L'azienda USL Toscana Centro con il presente avviso intende costituire un elenco aperto da utilizzare per l'affidamento, tramite convenzione, secondo lo schema tipo allegato al presente Avviso, di attività destinate ad ospitare persone da alloggiare negli "**alberghi sanitari**" e/o negli "**alberghi Covid**"

Tale elenco viene aggiornato periodicamente dall' Azienda USL che ne curerà la tenuta anche in relazione a:

- verifica dei requisiti di attività da parte delle strutture come specificato nel presente avviso e nello schema contrattuale allegato;

- la Struttura abbia perso i requisiti;
- la Struttura abbia, senza giustificato motivo, rinunciato all'affidamento;
- la Struttura non abbia assolto con puntualità e diligenza a quanto previsto dalla convenzione stipulata;
- la Struttura sia, comunque, responsabile di gravi inadempienze.

Art. 4 Destinazione d'uso dell'Albergo Sanitario

Gli alberghi sanitari sono destinati a soggetti positivi al virus SARS-CoV-2, anche non residenti sul territorio toscano, come ad esempio la popolazione turistica come di seguito specificato:

- pazienti COVID positivi, che vengono indirizzati all'albergo sanitario in fase di dimissione protetta dall'ospedale, in quanto clinicamente guariti, ma verosimilmente infettanti;
- pazienti COVID positivi asintomatici o paucisintomatici, per i quali non risulta appropriato il ricovero in ambiente ospedaliero ed hanno condizioni socio abitative tali da non avere la possibilità di permanere a domicilio in sicurezza; per tali soggetti si rende necessaria idonea sorveglianza infermieristica e medica al fine di individuare tempestivamente possibili segni premonitori di peggioramento clinico, nonostante la condizione di asintomaticità/paucisintomaticità.

Gli Hotel Covid, invece, sono strutture recettivo-alberghiere dedicati ai seguenti soggetti:

- contatti stretti di soggetti COVID positivi, qualora ritenuto opportuno dai servizi competenti, nel caso in cui non sia possibile garantire l'isolamento adeguato presso il domicilio, o sia necessario assicurare un maggior livello di sicurezza e di monitoraggio sanitario rispetto al domicilio privato, o per la popolazione turistica;
- operatori sanitari e sociosanitari, reclutati o volontari, anche stranieri, e relativo personale tecnico-amministrativo di supporto che per ragioni di tutela della salute, oltre che per esigenze lavorative, non possono rientrare in sicurezza al proprio domicilio;
- volontari di Protezione Civile impegnati nell'emergenza Covid-19;
- cittadini iscritti all'AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero) che, per
- rientrare in Italia, intendono trascorrere la quarantena obbligatoria in un
- luogo diverso dalla propria residenza.

Art. 5 Durata

I rapporti contrattuali eventualmente attivati hanno durata per un periodo iniziale di 30 giorni, rinnovabile come da indicazioni contenute nello schema tipo allegato al presente avviso.

Art. 6 Requisiti

Le strutture ricettive alberghiere devono essere a norma in materia di prevenzione incendi con certificato di agibilità e collaudo statico e con tutti i requisiti previsti per l'esercizio di tale attività come specificati nella convenzione tipo allegata.

La presenza di tutti i requisiti previsti dalla Deliberazione GRT N 694 del 05-07-2021 e verificati dalle strutture competenti aziendali è condizione necessaria e

obbligatoria alla stipula della convenzione. Gli obblighi a carico della struttura sono riportati anche nella convenzione tipo allegata.

Art. 7 Attività a carico della struttura convenzionata

La struttura deve garantire il servizio di manutenzione ordinaria delle stanze e di reception/vigilanza h 24, 7 giorni su 7, secondo modalità operative da definire per scritto con l'Azienda USL al fine di garantire il passaggio dei fornitori, di eventuale personale sanitario e impedire l'accesso a soggetti non specificatamente autorizzati dall'Azienda USL.

Prima del primo ingresso, la struttura effettua operazioni di manutenzione dei condotti e pulizia dei filtri del sistema di aereazione meccanica a servizio dei locali.

La struttura deve inoltre garantire il comfort microclimatico secondo normativa vigente.

Gli spazi devono avere la possibilità di creare una o più separazioni, con percorsi appositi per gli ospiti e per il personale di servizio.

La struttura deve prevedere un ingresso unico per tutte le persone, con passaggio obbligato attraverso una postazione di accettazione alberghiera opportunamente fornito di DPI (secondo normativa vigente) che verifica i dati anagrafici precedentemente inviati e ne predispose l'accompagnamento in stanza.

Il supporto-accompagnamento è curato da personale alberghiero opportunamente fornito di DPI (secondo normativa vigente), che accompagna le persone alla stanza dedicata.

I percorsi interni sono separati e distinti fra "sporco" e "pulito", ove possibile.

Inoltre la struttura dovrà garantire:

- Sorveglianza ambientale;
- Defibrillatore BLS (requisito preferenziale);
- DPI secondo normativa vigente per il personale di servizio.

Art. 8 Tariffe

La tariffa giornaliera resta quella stabilita dalla delibera di Giunta Regionale n. 694/2021 (€ 30,90 al giorno + IVA al 10% per ogni camera). Essa verrà corrisposta, considerata l'emergenza di igiene pubblica per Covid-19 e la necessità di isolare i soggetti positivi al virus, per la totalità delle camere messe a disposizione dalla struttura, indipendentemente dalla loro occupazione. Ulteriori condizioni opzionali sono stabilite all'apposito articolo della convenzione tipo acclusa al presente avviso.

Art. 9 Modalità dell'indagine di mercato.

Sulle strutture ricettive che hanno manifestato la loro disponibilità verranno avviate le verifiche di idoneità dalle competenti strutture aziendali.

Fermo restando il possesso dei requisiti, l'attivazione e la stipula del contratto sarà condizionata dalla loro maggiore idoneità a soddisfare le esigenze che emergeranno, in particolare dalla effettiva necessità in sede locale di utenti presi in carico dalle strutture aziendali di sorveglianza in zona, e potrà essere oggetto di negoziazione sulla base dei seguenti criteri orientativi:

- tempi di messa a disposizione della struttura (preferite le strutture immediatamente disponibili);
- vicinanza allo stabilimento ospedaliero di riferimento territoriale;
- presenza del defibrillatore fra le dotazioni dello struttura;

- presenza ascensore (per le strutture collocate su più piani);
- ulteriore offerta di prestazioni, gratuite o meno (cfr. art. 5 schema di convenzione allegata).

Inoltre, la stipula avverrà solo dopo le verifiche dei requisiti per l'esercizio delle attività da parte delle strutture aziendali preposte.

Infine, sarà data la priorità alla stipula della convenzione di cui allo schema tipo allegato al presente Avviso, alle Strutture alberghiere e poi, se necessario, verranno prese in considerazione anche ulteriori "Strutture alternative" così come espressamente previsto dalla deliberazione Giunta Regionale Toscana n. 694 del 05.07.2021

Art. 10 Ritiro della procedura

La Azienda USL Toscana Centro si riserva la facoltà di procedere in qualunque momento alla modifica, revoca, revoca parziale, integrazione, sospensione, riapertura dei termini e variazione delle quantità del presente avviso e della relativa procedura, senza che insorga pretesa alcuna da parte di terzi e/o partecipanti. Si specifica altresì che i contenuti della presente avviso possono essere soggetti a revisione ed ad automatico adeguamento alle eventuali previsioni ed indicazioni che la Regione Toscana potrà trasmettere alle Aziende Sanitarie. La presentazione della candidatura non comporta obbligo a contrarre per l'Azienda USL Toscana Centro.

Art. 11 Privacy – trattamento dati

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 (D.Lgs. 101/2018) e del regolamento europeo 979/2016, il trattamento dati i dati forniti dall'interessato sono raccolti presso le strutture organizzative competenti dell'Azienda USL Toscana Centro per le finalità dell'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale e per essere trattati presso una banca dati eventualmente automatizzata anche successivamente all'instaurazione del rapporto, limitatamente alle finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio. Le medesime informazioni possono essere comunicate ad altre amministrazioni pubbliche, ovvero a soggetti pubblici o privati per le finalità connesse all'espletamento della procedura. L'interessato gode dei diritti di cui alla vigente normativa tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui quello di far rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti dell'Azienda USL Toscana Centro. L'informativa sulla protezione dei dati personali è riportata in calce al presente avviso.

Art. 12 Presentazione delle candidature

Le strutture interessate all'eventuale stipula di un accordo contrattuale sono invitate a manifestare la propria disponibilità **inviando lo schema tipo di convenzione allegato al presente Avviso, debitamente compilato nelle parti evidenziate in giallo** e tenendo conto di quanto segue:

Ø tale invio non costituisce per l'Azienda USL alcun vincolo alla stipula della convenzione;

Ø la stipula della convenzione è subordinata all'effettivo fabbisogno in zona e alle verifiche dei requisiti per l'esercizio delle attività da parte delle strutture aziendali preposte (Dipartimento Prevenzione, ecc.....)

La manifestazione di disponibilità dovrà essere inviata a:

Azienda USL Toscana Centro
UOC/SOC. Affari Generali

Esclusivamente a mezzo PEC: affarigenerali.uslcentro@postacert.toscana.it

indicando nell'oggetto: Manifestazione di interesse per Convenzione Alberghi Sanitari o per Hotel Covid

Per ogni informazione inerente il presente avviso sarà possibile rivolgersi a:
SOC Affari Generali
tel. 0571/ 702998 – 0574/80719

Allegato: Schema contrattuale da compilare All. A1

Informativa sul trattamento dei dati personali

I dati sono trattati da parte dell'Azienda USL nell'ambito delle sedi operative di _____.

Scopo, finalità e base giuridica del trattamento dei dati personali

I dati personali saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento della presente procedura. In particolare, ma in maniera non esaustiva, potranno essere utilizzati per la gestione dei rapporti nella fase di ricerca degli interessati, in quella pre-contrattuale e contrattuale, per adempiere agli obblighi imposti da normative vigenti e per tutelare i legittimi interessi della Azienda USL, come previsto dall'articolo 6 comma 1 lettera b), lettera c) e lettera e) del Regolamento UE 2016/679. Inoltre, per gli Enti afferenti al Sistema Sanitario Toscano la liceità del trattamento è basata sul Regolamento di cui al D.P.G.R. 12 Febbraio 2013 N. 6/R., contenente l'elenco dei trattamenti di dati sensibili di competenza delle Aziende Sanitarie della Toscana, fino a nuove disposizioni regionali.

Modalità di raccolta dei dati e loro trattamento

Il conferimento dei dati è necessario ai fini del compimento delle attività connesse a tali finalità e l'eventuale rifiuto di fornire i dati impedisce la trattazione della procedura. Saranno raccolti ed organizzati dati personali e di curriculum; gli stessi potranno essere estratti, selezionati, elaborati e conservati; saranno effettuati controlli sulle dichiarazioni effettuate anche attraverso acquisizioni di dichiarazioni

da parte di altre Pubbliche Amministrazioni. Saranno pubblicati sul sito aziendale i dati necessari alla Amministrazione Trasparente.

Tutte queste operazioni possono essere effettuate sia su base informatica che cartacea.

Il trattamento dei dati personali dell'interessato verrà espletato sia mediante supporti cartacei che con l'utilizzo di strumenti elettronici, con le cautele e le misure di sicurezza previste dalla vigente normativa.

I dati sono trattati in via ordinaria dagli incaricati appartenenti alla U.O.C. Patrimonio e delle altre strutture aziendali se necessario.

Diffusione e conservazione dei dati

Nell'ambito delle attività finalizzate alla conclusione della presente procedura, i suoi dati potranno essere comunicati a

- altre Pubbliche Amministrazioni (per finalità pubbliche, ad esempio per il controllo delle autodichiarazioni);
- soggetti terzi per eventuali richieste di malleva (ad esempio società assicuratrici);
- altre strutture aziendali ed ai loro incaricati in relazione alle rispettive finalità pubbliche perseguite (ad esempio in caso di contenzioso);

I dati altresì potranno essere pubblicati in adempimento della normativa in materia di Amministrazione Trasparente.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. f) del Regolamento UE, si informa che tutti i dati raccolti non saranno trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale né al di fuori della Unione Europea.

I dati sono conservati secondo le disposizioni vigenti in tema di conservazione della documentazione ed in conformità ai tempi di conservazione della documentazione indicati nel vigente Massimario aziendale per la conservazione e lo scarto degli atti d'archivio, cioè almeno 5 anni (pagina 1 Massimario) oppure illimitatamente (pagina 16 Massimario) trattandosi di documentazione di interesse pubblico.

ALL.A1

CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE RICETTIVE

PER ALBERGHI SANITARI EX DGRT N. 694/2021.

L'anno 2021, il giorno ____ del mese di _____

TRA

L'Azienda USL Toscana Centro, di seguito denominata "Azienda", codice fiscale e partita IVA 06593810481, con sede legale in Firenze, Piazza Santa Maria Nuova, 1, nella persona della dott.ssa Lucia Carlini delegata alla firma con Deliberazione del Direttore Generale n. 956 del 06/08/2020

E

La Società _____, con sede legale in

_____ C.F. - PIVA _____, di seguito

denominata "Società" o "Struttura" nella persona del suo Legale Rappresentante

_____, domiciliato per la carica presso la sede della

stessa, il quale interviene, stipula ed agisce non in proprio, ma nella sua qualità di

Presidente della medesima e che dichiara preliminarmente quanto segue:

- Nome della struttura: ____
- Tipologia della struttura/Impresa: ____
- Indirizzo (compreso di Cap): ____
- Indirizzo digitale e recapito pec: ____
- Partita IVA/Codice Fiscale: ____
- Denominazione Ospedale più vicino: ____
- Distanza in Km. dall'ospedale: ____
- Giorni di preavviso iniziale per attivazione struttura: ____
- Numero Camere (totali): ____
- Dimensione media delle camere (Totale Superficie delle Camere/Numero

camere): _____

- Numero Piani: _____
- Numero Camere per Piano (medio): _____
- Larghezza Porta Ascensore (cm.): _____
- Larghezza e Profondità interno ascensore: _____
- Classificazione Stelle: _____
- Presenza Moquette nelle camere e se Sì, su quante camere: _____
- Certificazione DURC (Opzionale): _____
- Certificazione Anti incendio (se prevista dalle disposizioni vigenti): _____
- Presenza Defibrillatore (preferenziale): _____

PREMESSO CHE

- con la delibera di Giunta Regionale n. 694 del 05 luglio 2021 sono state approvate le nuove linee di indirizzo per l'individuazione, accesso e gestione degli "Alberghi Sanitari" e "Covid Hotel"
- gli alberghi sanitari sono destinati a soggetti positivi al virus SARS-CoV-2, anche non residenti sul territorio toscano, come ad esempio la popolazione turistica come di seguito specificato:
 - pazienti COVID positivi, che vengono indirizzati all'albergo sanitario in fase di dimissione protetta dall'ospedale, in quanto clinicamente guariti, ma verosimilmente infettanti;
 - pazienti COVID positivi asintomatici o paucisintomatici, per i quali non risulta appropriato il ricovero in ambiente ospedaliero ed hanno condizioni socio abitative tali da non avere la possibilità di permanere a domicilio in sicurezza; per tali soggetti si rende necessaria idonea sorveglianza

infermieristica e medica al fine di individuare tempestivamente possibili segni premonitori di peggioramento clinico, nonostante la condizione di asintomaticità/paucisintomaticità.

- gli Hotel Covid, invece, sono **strutture recettivo-alberghiere dedicati ai seguenti soggetti:**

- contatti stretti di soggetti COVID positivi, qualora ritenuto opportuno dai servizi competenti, nel caso in cui non sia possibile garantire l'isolamento adeguato presso il domicilio, o sia necessario assicurare un maggior livello di sicurezza e di monitoraggio sanitario rispetto al domicilio privato, o per la popolazione turistica;

- operatori sanitari e sociosanitari, reclutati o volontari, anche stranieri, e relativo personale tecnico-amministrativo di supporto che per ragioni di tutela della salute, oltre che per esigenze lavorative, non possono rientrare in sicurezza al proprio domicilio;

- volontari di Protezione Civile impegnati nell'emergenza Covid-19;

- cittadini iscritti all'AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero) che, per

- rientrare in Italia, intendono trascorrere la quarantena obbligatoria in un luogo diverso dalla propria residenza.

- anche in questo caso gli "HOTEL Covid" possono essere convenzionati con l'Azienda USL o convenzionate con soggetti privati e possono ospitare popolazione residente/domiciliata in Toscana o non residente in Toscana;

- gli Hotel Covid devono essere conformi rispetto alla normativa in materia di prevenzione incendi, con certificato di agibilità e collaudo statico ed a tutti i requisiti previsti per l'esercizio di tale attività.

• con la delibera del Direttore Generale n. del è stato approvato nuovo schema tipo di convenzione;

• la società/struttura mette a disposizione n. _____ camere individuali con accesso al bagno personale. Per ogni camera è garantito: un materasso e due cuscini, luce, energia elettrica, un televisore con digitale terrestre, collegamento a rete internet wifi, acqua fredda e calda, riscaldamento, un bollitore ed un asciugacapelli;

TANTO PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – PREMESSE

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente contratto e ne costituiscono il primo patto.

Art. 2 – OGGETTO DELL'ACCORDO CONTRATTUALE

L'Azienda USL acquisisce la disponibilità totale della struttura, che non potrà essere utilizzata ad altri fini dalla Società, riconoscendo il vuoto per pieno su n. _____ camere nei primi 30 giorni di contratto. Trascorsi i 30 giorni, qualora si ravvisasse da parte dell'Azienda Sanitaria la necessità, in relazione all'andamento della pandemia, di variare il numero delle camere questo deve essere comunicato tramite e-mail alla struttura alberghiera da parte della Centrale Covid Aziendale.

La variazione comunque opererà all'interno del numero massimo di camere di cui al primo periodo del presente articolo.

Verranno liquidate solamente quelle effettivamente occupate oltre i primi 30 giorni. In ogni camera potrà essere alloggiato un soggetto o più soggetti facenti parte di uno stesso nucleo familiare, minori o appartenenti a stessi gruppi culturali ed etnici, inoltre su richiesta degli USCA o del coordinatore degli alberghi sanitari.

La AUSL si impegna ad acquisire la ~~totalità delle suddette~~ camere riconoscendo per ogni camera messa a disposizione (vuota o piena) l'importo di Euro 30,90 (trentavirgolanovanta), oltre l'IVA se dovuta.

Rimangono invece interamente a carico della AUSL le seguenti prestazioni:

- attività sanitarie di assistenza agli utenti;
- sanificazione iniziale delle camere da utilizzare;
- fornitura iniziale della biancheria (lenzuola, coperte e asciugamani);
- fornitura iniziale del kit di cortesia (carta igienica, bagno schiuma, shampoo);
- fornitura giornaliera della colazione, pranzo e cena per ogni persona ospitata;
- sanificazione giornaliera delle camere con fornitura sacchetti e ritiro dei rifiuti urbani;
- ricambio del Kit di cortesia (ogni due giorni);
- ricambio degli asciugamani (ogni due giorni);
- ricambio delle lenzuola (ogni 7 giorni);
- sanificazione di ogni camera alla fine della permanenza dell'utente: tale sanificazione non comprende il lavaggio di materassi, guanciali, tende ed imbottiti che rimane a carico della Società.

Fermo restando quanto sopra, la struttura si impegna, o meno, ad effettuare alcune delle suddette prestazioni per conto della AUSL alle condizioni indicate al successivo articolo 5 in cui la Società specifica se esse sono comprese nel prezzo a giornata per la camera o se sono prezzate a parte.

Art. 3 – OBBLIGHI DELLA SOCIETA'

Prima del primo ingresso, la Struttura effettua le operazioni di manutenzione dei condotti e pulizia dei filtri dei sistemi di areazione meccanica a servizio dei locali.

La Struttura deve inoltre garantire il confort microclimatico secondo la normativa

vigente.

La Società, oltre alla reperibilità telefonica di un proprio referente, si obbliga a garantire l'agibilità delle camere, ad eseguire il servizio di manutenzione ordinaria e di riparazione delle stanze, di **reception/vigilanza h 24, 7 giorni su 7**, secondo le modalità operative definite con la AUSL, al fine di garantire il passaggio dei fornitori, di eventuale personale sanitario e di impedire tassativamente l'accesso a soggetti non specificatamente autorizzati dalla AUSL.

La Struttura/Società si impegna inoltre a garantire che eventuali utilizzi di parti e servizi comuni, nell'assoluto rispetto di norme e regole igienico sanitarie che assicurino la condizione di isolamento richiesta, dovranno essere preventivamente concordati con la AUSL.

Gli spazi comuni devono avere la possibilità di creare una o più separazioni, con percorsi appositi per le persone e per il personale di servizio.

La Struttura deve prevedere un ingresso unico per tutte le persone, con passaggio obbligato attraverso una postazione di accettazione alberghiera in collegamento diurno con la Centrale Covid Aziendale "Alberghi Sanitari" attraverso la mail alberghi.sanitari@uslcentro.toscana.it, la quale comunica con i servizi territoriali, opportunamente fornito di DPI (secondo normativa vigente) che verifica i dati anagrafici precedentemente inviati e ne predispose l'accompagnamento in stanza.

Il supporto accompagnamento è curato da personale alberghiero opportunamente fornito di DPI (secondo normativa vigente), che accompagna le persone alla stanza dedicata.

Alla consegna di colazione, pranzo e cena per ogni persona ospitata: provvede direttamente la struttura alberghiera per mezzo di proprio personale fornito dei DPI adeguati alla sicurezza rischio Biologico.

La gestione logistica della struttura, in caso di necessità, può prevedere il supporto del dipartimento della protezione civile.

I percorsi interni sono separati e distinti fra “sporco” e “pulito”, ove possibile.

Ai rifiuti urbani prodotti dagli alberghi sanitari da parte dei soggetti ivi ospitati, si applicano le disposizioni di cui all’Ordinanza n. 22 del 1° aprile 2020, reiterata dall’Ordinanza n. 69 del 1° luglio 2020.

La Società garantisce per il proprio personale preposto il rispetto del CCNL di riferimento e degli accordi integrativi regionali, in relazione agli standard di settore (tale adempimento si intende anche per il personale dipendente da un soggetto terzo cui siano affidati, in tutto o parte, l'esecuzione dei servizi della struttura).

La Struttura potrà offrire altri servizi opzionali su richiesta e ad esclusivo carico dell’utente (es. lavaggio biancheria personale).

Art. 4 – MODALITA’ INSERIMENTO OSPITI (ACCESSO)- ISOLAMENTO

L’accesso degli utenti presso gli alloggi è disposto dalla Azienda USL. Gli utenti sono ammessi ad essere ospitati nell’albergo sanitario per:

- dimissione ospedaliera e relativa attivazione da parte di ACOT (Agenzia Continuità Ospedale Territorio) di Zona – Distretto;
- segnalazione da parte del Medico di Medicina Generale / Pediatra di Libera Scelta, Unità Speciale di Continuità Assistenziale/ U.F. Igiene Pubblica e relativa attivazione da parte di ACOT di Zona - Distretto;
- invio dal Pronto Soccorso in orario notturno, o da domicilio in situazioni selezionate, e successiva attivazione confermata da ACOT di Zona - Distretto.

L'alloggio sarà ad esclusivo uso dell'utente indicato dalla AUSL con il divieto assoluto di ricevere visite. Nella struttura potrà quindi entrare solo il personale alle dipendenze della struttura, gli ospiti designati dalla AUSL e il personale sanitario della stessa AUSL, oltre che i fornitori autorizzati per iscritto.

L'occupazione di spazi comuni da parte delle persone ospitate non è permessa.

La AUSL si impegna a tenere indenne ed esonera la struttura/società da qualsiasi responsabilità per un eventuale contagio da Covid-19 che dovesse accadere all'interno della struttura medesima tra utenti ospitati e il personale esterno autorizzato a fornire i servizi agli utenti per conto della AUSL stessa.

Art. 5 – TARIFFE

Per la messa a disposizione delle camere e per le prestazioni a favore delle persone ospitate, le condizioni economiche di svolgimento sono le seguenti;

- Costo per singola camera € 30,90 al giorno, oltre l'IVA al 10%.

La AUSL si impegna ad acquisire il numero di camere indicate al precedente articolo 2 riconoscendo per ogni camera messa a disposizione (vuota o piena) l'importo di Euro 30,90 (trenta/90) al giorno + IVA se dovuta. Tale importo decorre dal primo giorno successivo al periodo di preavviso iniziale e termina il giorno in viene conclusa la sanificazione di tutte le stanze.

Per le prestazioni a carico AUSL, la Società si rende disponibile ad offrirle alle seguenti condizioni:

- fornitura iniziale della biancheria (lenzuola, coperte e asciugamani): a carico dell'Azienda USL;
- fornitura iniziale del kit di cortesia (carta igienica, bagno schiuma, shampoo): a carico dell'Azienda USL;
- pulizia o sanificazione giornaliera delle camere con fornitura sacchetti e

ritiro rifiuti urbani: provvede direttamente l'Azienda USL;

- giornata alimentare: la fornitura (esclusa la consegna in camera), di colazione, pranzo e cena per ogni persona ospitata: provvede direttamente l'Azienda USL (si esclude la consegna;
- ricambio del kit cortesia (ogni 2 giorni) e ricambio degli asciugamani (ogni 2 giorni): provvede l'Azienda USL;
- ricambio delle lenzuola e federe (ogni 7 giorni): provvede direttamente l'Azienda USL.

Alle suddette tariffe deve essere aggiunta l'IVA nella percentuale dovuta.

Art. 6 – DISPOSIZIONI SULLE TARIFFE E SUGLI IMPORTI

Per le sole prestazioni, le parti concordano che verranno remunerate esclusivamente quelle effettivamente erogate nelle modalità sopra stabilite.

Rimane invece fermo, come previsto dalla delibera di Giunta Regionale n. 937/2020 il riconoscimento giornaliero (vuoto per pieno) di € 30,90 per ogni singola camera entro il numero indicato al precedente art. 2.

ART. 7 FATTURAZIONE E PAGAMENTO

La Società emette una fattura mensile comprensiva del canone giornaliero delle camere messe a disposizione, nonché, eventualmente, delle altre prestazioni erogate agli ospiti durante il periodo.

Ai sensi di quanto previsto dalla normativa di settore, la Società provvede alla fatturazione elettronica dell'attività tramite il Sistema di Interscambio (SdI).

La fattura elettronica viene indirizzata al codice univoco identificativo della AUSL

che è BGAYDC.

Le fatture devono riportare la seguente annotazione: utilizzo alloggi intervento “COV 19”.

La AUSL provvede al pagamento entro 60 giorni dal ricevimento fattura.

ART. 8 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI E VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI

Le prestazioni oggetto del presente contratto non sono soggette agli obblighi di tracciabilità (CIG codice identificativo gara) di cui all’art. 3, comma 1, Legge 136/2010; sono fatte salve diverse disposizioni normative o interpretative che dovessero intervenire nel periodo di vigenza contrattuale. La Società si impegna ad utilizzare conti correnti bancari o postale, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane, dedicati, anche non in via esclusiva.

La liquidazione delle competenze avviene nel caso in cui la Società risulti in regola con la contribuzione verso gli Enti previdenziali. In caso di accertata irregolarità del DURC viene trattenuto l’importo corrispondente alle inadempienze accertate nel DURC medesimo, e tale importo è versato direttamente dalla AUSL a INPS e/o INAIL come intervento sostitutivo.

ART. 9 – INADEMPIENZE, SOSPENSIONE, RECESSO, RISOLUZIONE

Nel caso di riscontrate inadempienze al presente contratto, la AUSL contesta per iscritto tramite PEC le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni della Società devono essere comunicate entro e non oltre il termine massimo di 5 giorni dal ricevimento delle medesime. In caso di non accoglimento delle controdeduzioni, il competente Ufficio aziendale procede all’applicazione delle

penalità commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione, tra un minimo di Euro 30,90 ad un massimo di Euro 1.000, anche tramite compensazione con quanto dovuto alla Società per le prestazioni rese. Dopo la terza penalità il contratto potrà essere risolto per inadempimento. L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della AUSL a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi del presente accordo. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non costituisce esonero in alcun caso per la Società dall'adempimento dell'obbligazione per la quale è inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ART. 10 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali deve avvenire nel rispetto della normativa di settore e del GPDR di cui al Regolamento UE 679/2016. La Società, quale autonomo titolare dei dati, nell'effettuare le operazioni ed i compiti ad essa affidati, deve osservare le norme di legge sulla protezione dei dati personali ed attenersi alle decisioni del Garante per la protezione dei dati personali provvedendo ad evaderne le richieste. La Società è altresì tenuta ad osservare compiutamente quanto disposto dalla suddetta normativa ed in particolare deve informare la AUSL in merito alla puntuale adozione di tutte le misure di sicurezza previste, così da evitare rischi di distruzione e perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. In ogni caso la Società si impegna espressamente a non effettuare operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dalla AUSL senza preventivo consenso. Per gli utenti inseriti negli alloggi, il titolare e responsabile

dei dati sanitari resta la AUSL stessa.

Art. 11 – POLIZZE ASSICURATIVE

A copertura dei rischi inerenti l'attività svolta per conto della AUSL con mezzi, strumenti e personale propri, la Società contraente dichiara espressamente di essere in possesso della polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, con massimali adeguati e dal medesimo ritenuti congrui, della polizza assicurativa a copertura del rischio incendio fabbricati, nonché della polizza infortuni, esonerando espressamente la AUSL da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che dovessero verificarsi nell'espletamento della attività oggetto dell'accordo stesso.

Il contraente esonera la ASL da ogni e qualsivoglia responsabilità civile e/o penale e a titolo di risarcimento per eventuali danni a cose, persone cagionati o riconducibili ad azioni e comportamenti tenuti dagli degenti durante la permanenza nella struttura.

ART. 12 – FORO COMPETENTE

Ogni eventuale contestazione e/o controversia che dovesse insorgere fra le parti in relazione all'interpretazione ed all'esecuzione della presente contratto, che non venisse risolta bonariamente, è deferita in via esclusiva al Foro di Pisa.

A tal fine le parti eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi legali.

Art. 13 – DECORRENZA E DURATA – CONTEGGIO DEL PERIODO

Le parti convengono che il presente accordo ha validità dal primo giorno successivo al periodo di preavviso iniziale, cioè decorre dal giorno _____ per

30 giorni con possibilità di rinnovo mensile fino al perdurare dell'emergenza sanitaria e con facoltà di disdetta o recesso anticipato da parte dell'Azienda USL con 15 giorni di preavviso, e comunque termina il giorno in cui viene conclusa la sanificazione di tutte le stanze.

Almeno una settimana prima della scadenza, ciascuna parte manifesta la volontà di concludere alla scadenza o prorogare per un ulteriore tempo. In caso di mancata comunicazione da entrambe le parti, la convenzione si intenderà tacitamente prorogata per un periodo di 15 giorni. In ogni caso, considerato che gli ospiti in quarantena potrebbero finire il proprio periodo nei giorni successivi alla scadenza, si concorda che, se necessario, la AUSL potrà rilasciare le camere e completare la sanificazione fino ad un massimo di 12 giorni oltre la data di scadenza pattuita. La quantificazione del numero di tali giorni sarà comunicata dalla AUSL alla Società entro la scadenza pattuita. In caso di mancata comunicazione si considera tale periodo supplementare fissato in 12 giorni. Tutte le comunicazioni in merito a proroghe e rilasci e/o altre comunicazioni dovranno essere effettuate per PEC o con altri mezzi definiti di comune accordo fra le parti.

L'avvenuta sanificazione finale (che non comprende il lavaggio di materassi, guanciali, tende ed imbottiti) dell'intera struttura utilizzata dovrà essere comunicata via pec alla Società e detta comunicazione attesterà l'avvenuto rilascio della struttura e farà fede per il calcolo del dovuto.

ART. 14 – REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI BOLLO

Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso a cura e a spese della parte che avrà interesse a farlo.

Il presente atto è soggetto all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato A – Tariffa Parte I, al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

L'imposta di bollo derivante dalla stipula del presente accordo contrattuale (Euro 48,00) è a carico della Società che provvede al pagamento nei modi previsti dalla legge.

Art. 15 – Responsabili del contratto

I Responsabili del presente contratto sono:

a) per l'Azienda

- Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990 ed il Responsabile della gestione amministrativa del contratto il Direttore della SOC Affari Generali, dr.ssa Lucia Carlini
- per gli aspetti sanitari dott.ssa Silvia Mantero
- per il Coordinamento della Centrale Covid aziendale: Dr.ssa Maristella Mencucci
- per i servizi non sanitari dott.ssa Maria Teresa Asquino

b) per le Strutture Alberghiere:

Art. 16 – SOTTOSCRIZIONE

Il presente Accordo contrattuale viene stipulato in forma di scrittura privata non autenticata, secondo le regole della sottoscrizione digitale, con firma elettronica.

Azienda USL Toscana

Dr.ssa Lucia Carlini

(documento firmato digitalmente)

Struttura recettiva

Dr. _____

(documento firmato digitalmente)